

Sent. n. 20/2024 pubbl. il 03/05/2024
Rep. n. 24/2024 del 03/05/2024



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquid. controllate n. 15/24
Bacciagliè Barbara
Liquid. controllate n. 16/24
Mentucci Vincenzo

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 37 2024 Rg. avviato su domanda di
VINCENZO MENTUCCI
BARBARA BACCIAGLIA

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 21.03.2024 VINCENZO MENTUCCI e BARBARA BACCIAGLIA hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risiedono a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) essi sono, inoltre, coniugi conviventi e con un debito avente origine comune, ciò che certifica la riconducibilità del caso di specie all'ipotesi di cui all'art. 66 cod. crisi;



(-) ricorre, inoltre, la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett.

c) CCI in quanto:

- la parte ricorrente Mentucci – attualmente dipendente a tempo indeterminato - risulta non aver mai svolto attività imprenditoriale in proprio e di essere stato solo socio illimitatamente responsabile di una snc cancellata dal registro imprese nel 2009 sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la coniuge Bacciaglia – lavoratrice dipendente - non ha mai esercitato attività d'impresa;
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti complessivi (oltre un milione e cinquecentomila euro) ed il patrimonio liquidabile, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) con l'apertura del procedimento non possono essere avviate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nella procedura;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Vincenzo Mentucci nato a Pergola (PU) il 26.06.1967 e di BARBARA BACCIAGLIA nata a Fano (PU) il 27.05.1971, entrambi residenti in Fano alla via IV Strada n. 2;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Federica Poderi, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori ove non vi abbia già provveduto;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



Sent. n. 20/2024 pubbl. il 03/05/2024
Rep. n. 24/2024 del 03/05/2024

trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;

- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve, aggiornata e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 23.04.2024

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente
Dott. Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, li -3 MAG 2024 di registrazione

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

